



COMUNE DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 139 DEL 26.04.2016

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTISEI** del mese di **APRILE**, nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla quale risultano:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
ROMIZI ANDREA	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 CICHCHI EDI	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 BARELLI URBANO	V.Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 FIORONI MICHELE	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 BERTINELLI CRISTINA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 PRISCO EMANUELE	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 CALABRESE FRANCESCO	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8 SEVERINI MARIA TERESA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 CASAIOLI CRISTIANA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 WAGUÉ DRAMANE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, **IL SINDACO** Sig. **ANDREA ROMIZI** dichiara aperta la seduta alla quale assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. FRANCESCO DI MASSA.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo municipale", all'art. 4, è stata introdotta la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura consentita dalla legge;
- il comma 3 dell'art. 4 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 citato venga dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta;
- i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine è stata data la possibilità agli enti di istituire e disciplinare il tributo;
- nelle more dell'approvazione del regolamento statale, a tutt'oggi non avvenuta, il Comune di Perugia ha approvato – con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 16 aprile 2012, l'istituzione dell'imposta di

PROT. n.	del		
Codice Archiv.ne			
Documenti non allegati	-----		
Allegati	-----		

OGGETTO:

ADEGUAMENTO ALIQUOTE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNI 2016

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere dal _____
- Trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) il _____
- Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, il _____

- PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO: dal _____ al _____
- RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO: dal _____ al _____

PERUGIA, li

- soggiorno e il relativo regolamento, stabilendone la decorrenza al 1° gennaio 2013;
- il regolamento approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione richiamata è stato modificato con deliberazione consiliare n. 1 del 7.01.2013, al fine di dare concreta attuazione al principio di gradualità dell'imposta in base all'art. 4 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e gli importi fissati di conseguenza da un minimo di 0,50 euro a un massimo di 5 euro;
 - la classificazione delle strutture ricettive è quella che risulta dalla L.R. n. 18/2006 e L.R. n. 28/97 e s.m.i;

Preso atto della deliberazione del Consiglio comunale n. 72 dell'11.04.2016, mediante la quale sono state apportate ulteriori modificazioni al regolamento citato, e in particolare è stato deciso di determinare la misura dell'imposta **da un minimo di 0,25 euro a un massimo di 5 euro per persona per pernottamento, fino a un massimo di tre pernottamenti consecutivi**;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 10.01.2013, mediante la quale sono state approvate le aliquote dell'imposta di soggiorno per l'anno 2013, a tutt'oggi in vigore ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 689 della L. n. 296/2006;

Vista la Legge regionale n. 13 del 12 luglio 2013, "Testo unico in materia di turismo", che ha escluso dal 1° agosto 2013, data di entrata in vigore della stessa, l'applicazione dell'Imposta di soggiorno alle strutture ricettive a gestione non imprenditoriale classificate quali "Case ed appartamenti locati ad uso turistico";

Ritenuto opportuno, tenuto conto delle modificazioni apportate dalla Legge regionale n. 13/2013 citata alle fattispecie impositive dell'imposta di soggiorno:

- modificare, in considerazione di quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio comunale sopra richiamata, l'atto della Giunta comunale n. 6/2013 di fissazione delle tariffe, stabilendo una **riduzione dell'aliquota** dell'imposta di soggiorno determinata per le diverse categorie di strutture ricettive elencate nella stessa deliberazione, nella **misura del 50% limitatamente al terzo giorno di pernottamento consecutivo per persona**;
- confermare le altre disposizioni contenute nell'atto citato e sue modificazioni successive, relativamente all'aliquota applicabile per il primo e secondo giorno di pernottamento nelle strutture ricettive oggetto dell'Imposta di soggiorno;

Dato atto dei pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica favorevole espresso dal dirigenti dell'U.O. Gestione Entrate, Dr.ssa Donatella Picchiotti;
- di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Dr. Mirco Rosi Bonci;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- di modificare la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 10.1.2013, avente per oggetto "Approvazione aliquote imposta di soggiorno – anno 2013", stabilendo una riduzione dell'aliquota dell'imposta di soggiorno

determinata per le diverse categorie di strutture ricettive elencate nella deliberazione stessa, nella **misura del 50% limitatamente al terzo giorno di pernottamento consecutivo per persona;**

- di confermare le altre disposizioni contenute nell'atto citato e sue successive modificazioni, relativamente all'aliquota applicabile per il primo e secondo giorno di pernottamento nelle strutture ricettive oggetto dell'Imposta di soggiorno;
- di tenere in ogni caso conto delle modificazioni apportate dalla Legge regionale n. 13/2013 citata alle fattispecie impositive dell'imposta di soggiorno;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, al fine di consentire l'applicazione delle tariffe in argomento, come modificate, già nell'anno 2016